

**REGIONE TOSCANA**  
**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO**  
**Sede Legale P.zza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze**

**DETERMINA DEL DIRIGENTE**

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero del provvedimento</b> | 167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Data del provvedimento</b>   | 27-01-2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Oggetto</b>                  | Evidenza pubblica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Contenuto</b>                | Lavori per realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica a servizio del nuovo Ospedale Santo Stefano di Prato per la realizzazione di circa ulteriori 100 posti letto - CUP E37H17000370005 – CIG 9359157CAC – Autorizzazione integrazione subappalto di cui alla Determina Dirigenziale n. 2532 del 29/11/2024 a favore dell'Impresa GRUPPO SIM TEL SRL di Firenze |

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Dipartimento</b>                  | DIPARTIMENTO AREA TECNICA       |
| <b>Direttore del Dipartimento</b>    | NAPOLITANO FRANCESCO            |
| <b>Struttura</b>                     | SOC GESTIONE INVESTIMENTI PRATO |
| <b>Direttore della Struttura</b>     | ALLEGRI SARA                    |
| <b>Responsabile del procedimento</b> | PIERALLI DAVID                  |

|                       |                        |                     |                      |
|-----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Spesa prevista</b> | <b>Conto Economico</b> | <b>Codice Conto</b> | <b>Anno Bilancio</b> |
|                       |                        |                     |                      |

| Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo |            |         |
|------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| Allegato                                                         | N° di pag. | Oggetto |
|                                                                  |            |         |

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| <b>Tipologia di pubblicazione</b> | Integrale      Parziale |
|-----------------------------------|-------------------------|

**“documento firmato digitalmente”**

## IL DIRIGENTE

**Vista** la Legge Regionale n. 84 del 28/12/2015 recante il *“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”*;

**Vista** la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

**Richiamata** la delibera n.644 del 18.04.2019 relativa al sistema aziendale di deleghe per l’adozione degli atti amministrativi, successivamente integrata dalla delibera 889 del 23.07.2020;

**Richiamata** la Delibera n. 1348 del 26.09.2019 con la quale viene ridefinito il sistema di deleghe per il Dipartimento Area Tecnica;

**Richiamata** la Delibera n. 1447 del 18.12.2024 con la quale:

- è stato conferito l’incarico di Direzione del Dipartimento Area Tecnica all’Arch. Francesco Napolitano, a decorrere dal 1 gennaio 2025 per una durata di tre anni;
- è stata confermata la direzione, o la direzione ad interim, per tutte le strutture semplici e complesse interessate da un semplice cambiamento di allocazione, afferenza o denominazione;

**Richiamata**, per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica:

- la delibera n. 29 del 14/01/2025 con la quale è stato conferito l’incarico di direzione della SOC Gestione investimenti Prato all’ing. Sara Allegranti, a decorrere dal 15 gennaio 2025 e per la durata di 5 anni;
- la Delibera n.838 del 16/07/2025 con la quale è stato conferito l’incarico di direzione dell’Area Manutenzione e gestione investimenti Prato nel Dipartimento Area Tecnica all’ing. Sara Allegranti con decorrenza 01.08.2025 e per una durata di tre anni;

**Richiamata** la Delibera n. 1064 del 13/07/2017 avente ad oggetto *“Modalità di individuazione o nomina dei responsabili unici del procedimento – dipartimento area tecnica (...omissis...)”*;

**Richiamati:**

- il D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. *“Codice dei contratti pubblici”*;
- il D.P.R. 207/2010, per quanto tuttora vigente;
- il *Capitolato Generale di Appalto LL.PP.* - Decreto Ministero LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente alle disposizioni ancora in vigore;
- il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, *“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*;
- la Legge regionale toscana 13 luglio 2007, n. 38 e s.m.i. *“Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”*;
- il D.Lgs.36 del 31-3-2023 *nuovo “Codice dei contratti pubblici” in particolare l’art. 226 (Abrogazioni e disposizioni finali)*;

**Ricordato**

- che con determinazione dirigenziale n. 2708 del 02/12/2022, immediatamente eseguibile, sono stati aggiudicati, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, i *“Lavori per realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica a servizio del nuovo Ospedale Santo Stefano di Prato per la realizzazione di circa ulteriori 100 posti letto”* - CUP E37H17000370005 – CIG 9359157CAC a favore dell’Impresa NBI S.p.A. C. Fiscale e P. IVA 11560631001 con sede legale in Roma, Via G. Vincenzo Bona, 65, per un importo complessivo di **€ 18.886.732,64**, oltre IVA (10%);
- che con determinazione dirigenziale n. 336 del 08/02/2023 è stata dichiarata efficace l’aggiudicazione disposta con la suddetta determinazione n. 2708 del 02/12/2022;
- che in data 21.04.2023 è stato sottoscritto il contratto con l’aggiudicatario, NBI S.p.A. avanti indicato e che in data 1.6.2023 è stato sottoscritto il verbale di consegna lavori, come risulta dalla documentazione in atti;
- che con Determina Dirigenziale n. 2455 del 19/11/2024, immediatamente eseguibile, è stata approvata la proposta di variante migliorativa ai sensi dell’art. 8, comma 8, del D.M. 49/2018 con una diminuzione dell’importo contrattuale pari ad € 213.544,30=+IVA, corrispondente ad un decremento percentuale dei lavori pari al 1,13%, contenuto nel *“quinto d’obbligo”* previsto dal comma 12 dell’art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., rideterminando così l’importo contrattuale in € 18.673.188,34= oltre IVA 10% (di cui € 18.197.190,46= per lavori ed € 475.997,88= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);
- che con Determina n. 532 del 10/03/2025, immediatamente eseguibile, è stata approvata la determinazione dei maggiori oneri per revisione prezzi pari a € 327.256,61= derivanti dall’applicazione dell’art. 26 del D.L. n. 50/2022 (Decreto Aiuti) e ss.mm., in deroga alle specifiche clausole contrattuali di revisione prezzi, relativamente alle lavorazioni contabilizzate nei SS.AA.LL. emessi ed approvato il Quadro Economico rimodulato

dell'intervento;

- che con Determina Dirigenziale n. 2181 del 13/10/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la modifica contrattuale dei lavori di cui trattasi disposta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) e comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii per un importo di € 439.802,05= (di cui € 426.992,28= per lavori ed € 12.809,77= per gli oneri della sicurezza), rideterminando così l'importo contrattuale in € 19.112.990,39= oltre IVA 10% (di cui € 18.624.182,74= per lavori, € 488.807,65= per oneri della sicurezza);

**Ricordato inoltre** che il Responsabile Unico del Procedimento dell'appalto è l'ing. David Pieralli, Dirigente in servizio presso la SOS Attuazione investimenti ospedale e territorio Prato in sostituzione dell'ing. Gianluca Gavazzi, Direttore della SOC Gestione Investimenti Prato, con nota prot. n. 25583 del 16/4/2024 e nota prot. n. 43012 del 3/7/2024;

**Dato atto** che la normativa appalti applicabile al presente provvedimento e agli atti che da esso discendono è il D.Lgs 50 /2016 e s.m.i. e le norme ad esso connessi, ai sensi del principio *tempus regit actum* richiamato all' art 226 del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.Lgs 36 del 31-03-2023, che al comma 2 recita: *A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'[articolo 229, comma 2](#), le disposizioni di cui al [decreto legislativo n. 50 del 2016](#) continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono:*

*a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia;*

**Accertato** che l'appaltatore ha dichiarato in sede di offerta, nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), presentato tramite piattaforma telematica START, che intendeva affidare in subappalto "tutte le attività di cui si compone l'intervento entro i limiti massimi ed alle condizioni previste dalla documentazione posta a base di gara e dalla normativa vigente in materia";

**Visto** l'art. 9 del Disciplinare di gara che stabilisce, come indicato all'art. 3 del capitolato Speciale di Appalto, che il subappalto delle lavorazioni riferite alla categoria prevalente OG1 non può superare la quota del 50% dell'importo delle lavorazioni stesse e che non viene posto alcun limite percentuale al subappalto delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria OS30 – SIOS, OS28 e OS3, che pertanto è ammesso integralmente, fino al 100% delle lavorazioni;

#### **Ricordato che:**

- con Determina Dirigenziale n. 2532 del 29/11/2024, è stato autorizzato il subappalto richiesto da NBI Spa tramite PEC Prot. n. 63406 del 18/10/2024 e successiva Prot. n. 67307 del 06/11/2024, a favore dell'Impresa GRUPPO SIM TEL S.R.L. Via Dante Da Castiglione, 8 – 50125 Firenze - P. IVA/Cod. Fiscale 02294060971, per i "lavori di fornitura parziale e posa in opera completa degli impianti termoidraulici ed affini" - Lavori riconducibili alla categoria OS28 del D.P.R. 207/2010, per un importo stimato di € 335.607,00= di cui costi della manodopera € 234.900,00= e oneri della sicurezza € 6.712,00, = al netto di IVA e Lavori riconducibili alla categoria OS3 per un importo stimato di € 324.707,00= di cui costi della manodopera € 227.300,00= e oneri della sicurezza € 6.494,00= al netto di IVA; il contratto di subappalto n. 8400011223 del 26/07/2024 e del relativo atti integrativo 1 del 02/12/2024, riferito alle attività oggetto del subappalto di cui trattasi, ammontano complessivamente ad € 717.214,00=;
- l'impresa GRUPPO SIM TEL S.R.L. è risultata in possesso di adeguata qualificazione SOA per l'esecuzione dei lavori oggetto dei subappalto, come da Attestazione n. 56231/17/00 del 02/09/2024 rilasciata da La Soatech Spa;
- essendo l'impresa subappaltatrice una media impresa, il pagamento del subappaltatore viene effettuato direttamente dall'Appaltatore come previsto dall'art. 105 comma 13, del Dlgs. 50/2016 e ss.mm. e che l'appaltatore ha l'onere di inviare a questa Stazione appaltante le fatture emesse dal subappaltatore debitamente quietanzate;

#### **Dato atto che:**

- tramite PEC prot. n. 72071 del 23/12/2025, la NBI Spa ha presentato istanza di rilascio di autorizzazione integrativa al subappalto a favore dell'Impresa GRUPPO SIM TEL S.R.L. di cui al contratto n. 8400011223 del 26/07/2024, per l' "installazione dell'impianto solare termico" di cui all'atto integrativo n. 2 del 23/09/2025 al contratto di subappalto e per le "attività di variante degli impianti meccanici nella centrale tecnologica" di cui all'atto integrativo n. 3 del 22/10/2025 al contratto di subappalto;
- come risulta dall'istanza, le lavorazioni relative all' "installazione dell'impianto solare termico" di cui all'atto integrativo n. 2 del 23/09/2025 al contratto di subappalto ammontano a complessivi € 30.000,00= rientrano nelle categorie OS28 per €17.460,00= inclusi oneri della sicurezza pari ad € 349,00= e costi della manodopera pari ad

€ 12.222,00= e OS3 per € 12.540,00= inclusi oneri della sicurezza pari ad € 251,00= e costi della manodopera pari ad € 8.778,00=; le lavorazioni relative all' *attività di variante degli impianti meccanici nella centrale tecnologica* di cui all'atto integrativo n. 3 del 22/10/2025 al contratto di subappalto ammontano a complessivi € 26.900,00= rientrano nelle categorie OS28 per € 15.656,00= inclusi oneri della sicurezza pari ad € 313,00= e costi della manodopera pari ad € 10.959,00= e OS3 per € 11.244,00= inclusi oneri della sicurezza pari ad € 225,00= e costi della manodopera pari ad € 7.871,00=;

- all'istanza di subappalto non sono allegati gli atti integrativi citati nella stessa, il computo metrico ed il riepilogo delle WBS relative alle lavorazioni oggetto del subappalto, trasmesse dall'Appaltatore con successiva Pec Prot. SA n. 1016 del 09/01/2026, documentazione necessaria per l'autorizzazione al subappalto;
- che con nota Prot. n. 2990 del 20/01/2026 il Responsabile Unico del Procedimento, ing. David Pieralli, ha chiesto documentazione integrativa all'istanza (prospetti WBS aggiornati e completi riferiti ai singoli atti integrativi con le specifiche voci relative alle lavorazioni oggetto del subappalto), interrompendo contestualmente i termini per l'autorizzazione al subappalto che decorreranno dal ricevimento della documentazione completa;
- che con PEC Prot. n. 3568 del 21/01/2026 la NBI S.p.A. ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta dal RUP con nota Prot. n. 2990 del 20/01/2026
- che la documentazione trasmessa da NBI Spa con la sopraccitata PEC Prot.n. 3568 del 21/01/2026/2026, non è risultata completa e pertanto il Responsabile Unico del Procedimento, ing. David Pieralli, ha nuovamente chiesto, con nota Prot. n. 4573 del 23/01/2026 i Riepiloghi WBS aggiornati e completi riferiti ai singoli atti integrativi con le specifiche voci relative alle lavorazioni oggetto del subappalto), interrompendo contestualmente i termini per l'autorizzazione al subappalto che decorreranno dal ricevimento della documentazione completa;
- che con PEC Prot. n. 5147 del 27/01/2026 la NBI S.p.A. ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, risultata aggiornata a completa;
- l'istanza di autorizzazione al subappalto suddetta risulta, allo stato attuale, corredata delle dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 e, in merito alla documentazione prevista dall'art.105 co. 18, del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm., degli atti integrativi n. 2 del 23/09/2025 e n. 3 del 22/10/2025 al contratto di subappalto n. 8400011223 del 26/07/2024, sottoscritto dalle parti, la cui efficacia è subordinata al rilascio della relativa autorizzazione;
- l'impresa GRUPPO SIM TEL S.R.L. risulta iscritta nell'*Anagrafe antimafia degli esecutori* ex art.30 co.6 del D.L. n.189/2016 convertito in L. 229/2016), ritenuta equivalente all'iscrizione nella White List come stabilito dal Consiglio di Stato – Sez. V – con Sentenza n. 4308 del 14/05/2024;

#### **Considerato che:**

- che le categorie scorporabili OS28 - *Impianti termici e di condizionamento* - e OS3 - *impianti idrosanitari, cucine, lavanderie* - sono subappaltabili al 100% dell'importo delle lavorazioni stesse;
- che, conseguentemente, tenuto conto dei subappalti affidati e autorizzati per lavorazioni afferenti a detta categoria, il subappalto in oggetto rientra nei limiti sopra indicati;

**Verificati** positivamente gli atti allegati all'istanza di cui sopra e riscontrata la regolarità della documentazione tutta, nel rispetto della normativa vigente;

#### **Accertato che:**

- le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale dell'Impresa GRUPPO SIM TEL S.R.L. non risultano più in corso di validità;
- il RUP, pertanto, ha richiesto nuovamente agli enti preposti le certificazioni per la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm., presso il Casellario Giudiziale, l'Agenzia delle Entrate, Collocamento mirato per la verifica dell'ottemperanza agli obblighi stabiliti dalla L.n. 68/99 per la GRUPPO SIM TEL S.R.L.;

#### **Accertato altresì che:**

- si sono concluse, con esito positivo, le seguenti verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016:
  - regolarità contributiva (DURC), verifica assenza annotazioni c/o Casellario informatico ANAC, assenza procedure concorsuali in corso e/o pregresse (Certificato Camera di Commercio, Certificati Casellario Giudiziale soggetti, assenza di sanzioni amministrative dipendenti da reato ex D.lgs n. 231/2001);
- sono in corso di istruttoria le seguenti verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.:

- regolarità fiscale;
- verifica dell'ottemperanza agli obblighi previsti dalle norme per il diritto al lavoro dei disabili (Legge n. 68/1999);
- l'impresa è risultata in possesso dell'Attestazione SOA n. 56231/17/00 del 02/09/2024 rilasciata da La Soatech, nelle Categorie OG1 classifica IV, OG9 classifica I, OS19 classifica IV-bis, OG2 classifica II, OG11 classifica II, OS28 Classifica II, OG3 classifica II, OS5 classifica II, OS30 classifica III-bis-. Per l'esecuzione delle opere oggetto del subappalto, la qualificazione dell'impresa è soddisfatta dal possesso dell'attestazione SOA nella Categoria OS28 classifica II e OG11 classifica II. La categoria OG11 consente l'esecuzione dei lavori nella categoria OS3 Cl. II. Pertanto l'impresa è in possesso di adeguata qualificazione per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto del subappalto;
- il Rup ha positivamente verificato la idonea qualificazione della impresa GRUPPO SIM TEL S.R.L ai sensi dell'art. 83 Dlgs 50/2016 per le lavorazioni da svolgere e la idoneità tecnico professionale ai sensi del D.Lgs 81/2008 e la presenza dei documenti richiesti dalla L.R.T. n. 38/2007 art. 16;
- che le altre verifiche hanno avuto esito positivo, come risulta dalla documentazione depositata agli atti d'Ufficio e dal Verbale Istruttorio anch'esso agli atti d'ufficio;

come risulta dalla documentazione depositata agli atti d'ufficio e dal Verbale istruttorio anch'esso agli atti d'ufficio;

**Rilevato che** in merito alle verifiche antimafia relative all'impresa subappaltatrice GRUPPO SIM TEL S.R.L, si dichiara che la stessa risulta regolarmente iscritta nell'Anagrafe Antimafia degli Esecutori istituita dall'art. 30, comma 6, del D.L. n. 189/2016, valida fino al 19/09/2026. Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 1, comma 52 e ss. della Legge n. 190/2012, tale iscrizione è da considerarsi equipollente e sostitutiva dell'iscrizione nelle White List prefettizie, in conformità al principio di semplificazione e all'orientamento giurisprudenziale consolidato dal Consiglio di Stato, Sez. V, con Sentenza n. 4308 del 14/05/2024, che ne ha sancito la piena equivalenza sostanziale per la partecipazione e l'esecuzione di commesse pubbliche.

**Ritenuto pertanto** di autorizzare il subappalto richiesto dall'Impresa NBI S.p.A. con nota prot. n. 72071 del 23/12/2025 e successive integrazioni Prot. n. 1016 del 09/01/2026, Prot. n. 3568 del 21/01/2026 e Prot. n. 5147 del 27/01/2026 sulla base della documentazione acquisita agli atti d'Ufficio, condizionatamente all'esito dei controlli sui requisiti di ordine generale, ancora in corso di istruttoria come evidenziato in premessa;

**Dato atto che:**

- l'atto integrativo n. 2 del 23/09/2025 e l'atto integrativo n. 3 del 22/10/2025 al contratto di subappalto n. 8400011223 del 26/07/2024 oggetto di autorizzazione, rideterminano l'importo complessivo delle opere affidate in subappalto alla GRUPPO SIM TEL S.R.L in complessivi € 717.214,00= inclusi costi della manodopera € 502.030,00= ed oneri della sicurezza € 14.344,00=;
- che il presente provvedimento non comporta spese a carico dell'Azienda;

**Evidenziato che** la Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione all'integrazione del subappalto nel rispetto dei termini di cui all'art. 105, comma 18, del D.lgs. n. 50/2016, considerato che la documentazione completa necessaria ai fini del rilascio dell'autorizzazione è pervenuta in data 09/01/2026;

**Considerato** che è necessario provvedere con urgenza all'approvazione del presente atto stante la necessità di garantire il rispetto dei tempi di autorizzazione del subappalto previsti dalla normativa vigente ed avviare con urgenza le opere oggetto del subappalto;

**Dato atto** che la sottoscritta ing. Sara Allegranti, Direttore della S.O.C. Gestione Investimenti Prato, nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata dal Responsabile del Procedimento, ing. David Pieralli, Dirigente tecnico in servizio presso la SOS Attuazione investimenti ospedale e territorio Prato;

## DISPONE

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate,

- 1) di autorizzare l'operatore economico NBI S.p.A., con sede in Roma, ad affidare in subappalto alla società GRUPPO SIM TEL S.r.l., con sede in Firenze, Via Dante da Castiglione n. 8 – P. IVA/Cod. Fisc. 02294060971, le ulteriori attività inerenti il contratto di subappalto n. 8400011223 del 26/07/2024, già sottoscritto e riferito all'autorizzazione rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 2532 del 29/11/2024, concernenti l' "*installazione dell'impianto solare termico*", di cui all'atto integrativo n. 2 del 23/09/2025, nonché le "*attività di variante degli impianti meccanici nella centrale tecnologica*", di cui all'atto integrativo n. 3 del 22/10/2025 - Lavori riconducibili alle categorie

OS28 e OS3 di cui al D.P.R. n. 207/2010- per i seguenti importi, condizionatamente all'esito favorevole delle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale, tuttora in corso di istruttoria, come indicato in premessa:

- Atto integrativo n. 2 del 23/09/2025, concernente le attività di *"installazione dell'impianto solare termico"*, per un importo complessivo stimato pari a € 30.000,00=, così articolato:
  - lavorazioni riconducibili alla categoria OS28 per € 17.460,00, comprensive di oneri della sicurezza pari a € 349,00 e costi della manodopera pari a € 12.222,00;
  - lavorazioni riconducibili alla categoria OS3 per € 12.540,00, comprensive di oneri della sicurezza pari a € 251,00 e costi della manodopera pari a € 8.778,00.
- Atto integrativo n. 3 del 22/10/2025, concernente le *"attività di variante degli impianti meccanici nella centrale tecnologica"*, per un importo complessivo stimato pari a € 26.900, così articolato:
  - lavorazioni riconducibili alla categoria OS28 per € 15.656,00, comprensive di oneri della sicurezza pari a € 313,00 e costi della manodopera pari a € 10.959,00;
  - lavorazioni riconducibili alla categoria OS3 per € 11.244, comprensive di oneri della sicurezza pari a € 225,00 e costi della manodopera pari a € 7.871,00;

2) di dare atto che:

- l'atto integrativo n. 2 del 23/09/2025 e l'atto integrativo n. 3 del 22/10/2025 al contratto di subappalto n. 8400011223 del 26/07/2024 oggetto di autorizzazione, rideterminano l'importo complessivo delle opere affidate in subappalto alla GRUPPO SIM TEL S.R.L. in complessivi € 717.214,00= inclusi costi della manodopera € 502.030,00= ed oneri della sicurezza € 14.344,00=;
- che il presente provvedimento non comporta spese a carico dell'Azienda;
- essendo l'impresa subappaltatrice una media impresa, il pagamento delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto sarà effettuato direttamente dall'Appaltatore come previsto dall'art. 105 comma 13, del Dlgs. 50/2016 e ss.mm. e che l'appaltatore ha l'onere di inviare a questa Stazione appaltante le fatture emesse dal subappaltatore debitamente quietanzate;
- nel contratto di subappalto l'appaltatore si è impegnato a corrispondere al subappaltatore l'importo degli oneri di sicurezza senza alcun ribasso;
- il Rup ha positivamente verificato la idonea qualificazione della impresa GRUPPO SIM TEL S.r.l., ai sensi dell'art. 83 Dlgs 50/2016 per le lavorazioni da svolgere e la idoneità tecnico professionale ai sensi del D.Lgs 81/2008 e la presenza dei documenti richiesti dalla L.R.T. n. 38/2007 art. 16;

3) di stabilire che, qualora i controlli e le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. risultassero negativi e qualora venissero segnalate incompatibilità di sorta, o qualora venissero riscontrati elementi ostativi ulteriori o sopravvenienze tali da incidere negativamente sulla presente autorizzazione, in conseguenza del verificarsi della condizione risolutiva l'atto autorizzativo verrà revocato e, ferme le altre conseguenze previste dalla legge e fatto salvo il pagamento delle opere eseguite, ne verrà data immediata comunicazione all'Appaltatore e all'impresa Subappaltatrice anche al fine dell'immediato allontanamento della stessa;

4) che l'adozione del presente atto non comporta oneri a carico dell'amministrazione;

5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 42, comma quarto, della LRT n. 40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii, stante la necessità di garantire il rispetto dei tempi di autorizzazione del subappalto previsti dalla normativa vigente ed avviare con urgenza le opere oggetto del subappalto;

6) di pubblicare il presente atto, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs 50/2016, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web dell'Azienda USL Toscana centro nella sotto sezione bandi di gara e contratti e sul sito dell'Osservatorio Regionale dei contratti pubblici;

7) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.;

8) di pubblicare all'albo on-line ai sensi dell'art. 42, comma 2, della Legge Regionale 40/2005 e ss.mm.ii.

Il DIRETTORE  
S.O.C. Gestione Investimenti Prato  
Ing. Sara Allegranti